



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3267/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3603/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Enrico Vitali - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Roberto Leoni - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Accursio Gallo - Componente

Antonino Piro - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3603/TFNSVE/2025-2026, 3603 - Ricorso proposto dalla società ASD CALCIO CAPUA (930726) contro la società SAN LEUCIO S.S.D.R.L. (76917) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore PERRONE MARIO (6967906);

In data 3 Maggio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all' attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il Premio di formazione - Primo Contratto Lavoro Sportivo da Dilettante Stagione 2024/2025, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento (2014/2015-2015/2016-2016/2017).

Il premio è stato quantificato in euro 142,00 (centoquarantadue/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Nel ricorso si è costituita tardivamente la resistente (20 Maggio 2026) la quale, dopo avere manifestato il proprio stupore, perchè il premio veniva richiesto dopo 11 anni, essendo invece soggetto alla prescrizione quinquennale, chiedeva il rigetto del ricorso.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- accertato che il calciatore PERRONE Mario nato il 06.02.2003 ha sottoscritto il Primo Contratto Lavoro Sportivo da Dilettante con la resistente in data 04.07.2024 ed essendo pacifico che il premio di formazione tecnica previsto dall'art. 99 delle NOIF decorre e matura da quando il calciatore, cresciuto nel proprio settore giovanile, firma il suo primo contratto biennale (come "giovane dilettante", "non professionista" o "giovane di serie"), il primo contratto di apprendistato professionalizzante, o il primo contratto di lavoro sportivo e che il diritto decade al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato (nel caso di specie, maturato nel 2024/2025, si prescrive il 30 giugno 2026);

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 142,00 (centoquarantadue/00) in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Marina Vajana

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai